



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI ROVIGO



COMUNE DI
ADRIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA IN DEROGA DELLE
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Rev. 2.1 del 21/11/2022

Dirigente III° Settore: Ing. Andrea Portieri

**Studio ing. VINCENZO BACCAN
Lendinara (RO)**



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	5
Art. 2 — DEFINIZIONI	5
TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	6
CAPO 1 – CANTIERI	6
Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE	6
Art. 4 — LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE.....	6
Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE	7
Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI.....	7
Art. 7 — CASI PARTICOLARI	8
CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE	9
Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE	9
Art. 9 — MOTORI E MOTOPOMPE	9
CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	10
Art. 10 — DEFINIZIONE	10
Art. 11 — CRITERI E LIMITI.....	10
CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	12
Art. 12 — MACCHINE DA GIARDINO	12
Art. 13 – PUBBLICITÀ SONORA	12
Art. 14 - DISSUASORI SONORI ANTI-VOLATILI.....	12
Art. 15 - DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE	12
Art. 16 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO.....	12
Art. 17 - RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE	13
Art. 18 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	13
TITOLO III - GRANDI OPERE	14
Art. 19 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE.....	14
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 20 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA.....	15
Art. 21 — SANZIONI.....	15



Art. 22 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI16
TITOLO V – LIMITI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE17

ALLEGATI per le domande di autorizzazione in deroga ai limiti del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale e per la comunicazione dello svolgimento di attività rumorose nel rispetto dei limiti

ALLEGATO 1 - Cantieri **che rispettano** durata temporale, orari e valori limite definiti nel presente regolamento

ALLEGATO 2 - Cantieri **che non rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite definiti nel presente regolamento

ALLEGATO 3 - Manifestazioni e/o Spettacoli a carattere temporaneo **che rispettano** numero di date, orari e valori limite definiti nel presente regolamento

ALLEGATO 4 - Manifestazioni e/o Spettacoli a carattere temporaneo **che non rispettano** numero di date e/o orari e/o valori limite definiti nel presente regolamento

ALLEGATO 5 - Cantieri **che rispettano** i limiti definiti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale

ALLEGATO 6 – Manifestazioni e/o Spettacoli a carattere temporaneo **che rispettano** i limiti definiti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Legge 26/10/1995, n° 447

Legge Regionale 10/5/1999, n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione revisione
Rev. 1	31/01/2008	Prima stesura
Rev. 2	06/09/2022	Aggiornamento del Regolamento
Rev. 2.1	21/11/2022	Modifica orari e correzione errori di battitura

Adria, 21 novembre 2022



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995, e s.m.i., e ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/1999, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino operazioni rumorose. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 — DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito; si precisa che si intende per "sito" un'area del territorio comunale nella quale trovano luogo attività rumorose a carattere temporaneo in modo singolo o plurimo; la descrizione di "sito" è quindi relativa ad un'area e non alla singola attività o alla singola manifestazione.
2. La Zonizzazione Acustica Comunale è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate all'art. 2 della L. n. 447/1995.



TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1 – CANTIERI

Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica, in particolare per quanto riguarda macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della L. n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 4 — LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari e gru) sono svolti, di norma, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, rilevato ad 1 metro dalla facciata degli edifici circostanti con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite LAeq = 60 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) per lo svolgimento di attività o lavorazioni rumorose, l'impresa esecutrice dei lavori deve dare informazione alle persone potenzialmente disturbate con un anticipo di almeno 7 giorni, in merito ai tempi e ai modi di esecuzione delle stesse.



4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE

1. Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di durata, di orario e di rumore indicati ai precedenti artt. 2 e 4 è oggetto di apposita dichiarazione (vedi allegato 1 al presente regolamento) da presentarsi all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 15 giorni dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
2. Le attività di cantiere che rispettano i limiti di durata e di orario definiti dal presente regolamento e contemporaneamente anche i limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, sono esentate dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1; devono però inviare all'Amministrazione Comunale una comunicazione relativa all'attività svolta, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori (vedi allegato 5 al presente regolamento).

Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI

1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di durata e/o rumore e/o di orario di cui ai precedenti artt. 2 e 4, il proprietario o comunque l'avente titolo, deve richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale (vedi allegato 2 al presente regolamento) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione (o l'eventuale motivato diniego) va rilasciata entro il termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, sentito eventualmente il parere tecnico di ARPA o di altro Consulente.
2. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza.
3. Qualora l'attività di cantiere inizi successivamente al periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza.



Art. 7 — CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali e assimilabili per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali ad esempio, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
2. I cantieri diversi da quelli indicati al precedente comma 1 e situati entro un raggio di 150 metri da aree particolarmente protette quanto ai livelli di rumore, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche, dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, indipendentemente dai livelli acustici generati dall'attività di cantiere. Tale documentazione, da redigere in conformità alla DDG ARPAV n. 3/2008, dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 e l'intera documentazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.



CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
3. Sono esclusi dal presente articolo i motori a scoppio e i mezzi agricoli utilizzati in postazione fissa come sorgente di potenza meccanica, regolamentati dal seguente art. 9.

Art. 9 — MOTORI E MOTOPOMPE

1. L'impiego di motori e macchine (fissi o carrellati) e di mezzi per attività agricole utilizzati in postazione fissa è consentito:
 - a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
 - b) qualora non sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali: a condizione che sia richiesta deroga al superamento dei limiti; in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), nella richiesta di deroga devono essere fornite le informazioni sulle emissioni sonore delle attività in oggetto e del sito in cui si svolge e l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione); in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata dalla valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.
2. Per quanto riguarda la lettera b) del precedente comma, in caso di manifeste lamentele potranno essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine; in alternativa dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.



CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10 — DEFINIZIONE

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle 1A, 1B e 2 riportate al successivo titolo V.

Art. 11 — CRITERI E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune di Adria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nelle successive tabelle 1A e 1B; la tabella 1A indica la localizzazione delle aree e il numero massimo di giornate previste per sito, mentre la tabella 1B indica i limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alla tabella 2.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 102 dB(A) riferito al livello sonoro LAS (livello misurato secondo la curva di ponderazione A e rilevato con costante di tempo Slow), nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, come previsto dalla normativa nazionale (vedi DPCM 215/99).
4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni **che rispettano** il numero massimo di date e i limiti riportati nelle tabelle 1 e 2, necessitano di autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data di inizio. La domanda (vedi allegato 3 al presente regolamento), può essere presentata anche per più date relative a manifestazioni effettuate nel medesimo luogo, ma con un massimo di 10 date per le fiere paesane e le altre manifestazioni con carattere di continuità o tradizione e un massimo di 5 date per le altre manifestazioni. L'autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se entro il termine di 20 giorni dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
5. Le manifestazioni temporanee che rispettano, oltre ai limiti definiti dal presente regolamento, anche i limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, sono esentate dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 4; devono però inviare all'Amministrazione Comunale una comunicazione relativa all'attività svolta,



almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione (vedi allegato 6 al presente regolamento); tali manifestazioni non sono soggette alla limitazione del numero massimo di eventi relativi ad un medesimo sito.

6. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili **non sono in grado di rispettare** il numero massimo di date e/o le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate, possono richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione in deroga almeno 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4. La domanda può essere presentata anche per più date relative a manifestazioni effettuate nel medesimo luogo, ma con un massimo di 10 date per le fiere paesane e le altre manifestazioni con carattere di continuità o tradizione e un massimo di 5 date per le altre manifestazioni. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata (o negata) entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, sentito eventualmente il parere tecnico di ARPA o di altro Consulente.
7. Il numero complessivo di giornate relative a manifestazioni con emissioni sonore superiori ai limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale che possono essere effettuate in corrispondenza di un sito, siano esse all'aperto o al chiuso, non può essere di norma superiore a 20, salva eventuale deroga motivata; tale numero è dato dalla somma dell'insieme delle giornate di manifestazione organizzate anche da Ditte diverse, nell'ambito di un medesimo sito.
8. Le manifestazioni temporanee per le quali è previsto il superamento dei limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale e che saranno svolte entro un raggio di 250 metri da aree particolarmente protette quanto ai livelli di rumore, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche (solo se le manifestazioni avranno luogo in concomitanza con gli orari di lezione), dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico. Tale documentazione, da redigere in conformità alla DDG ARPAV n. 3/2008, dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione di cui ai precedenti commi 4 e 6.



CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 12 — MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 – PUBBLICITÀ SONORA

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Art. 14 - DISSUASORI SONORI ANTI-VOLATILI

1. L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - fascia oraria: dalle ore 7 alle ore 21 con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

Art. 15 - DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

1. L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
 - periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

Art. 16 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

1. L'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli è autorizzata esclusivamente dalle ore 18 del giorno 31 dicembre alle ore 01 del giorno 1 gennaio.



2. In occasione di sagre paesane ed altre particolari ricorrenze l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli dovrà essere autorizzata dal Dirigente competente, a seguito di presentazione di richiesta scritta.

Art. 17 – SPAZZAMENTO STRADE

1. L'uso delle speciali attrezzature necessarie per lo spazzamento delle strade, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga, nel rispetto delle modalità di seguito precisate.
2. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

Art. 18 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai Titoli II e III, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.



TITOLO III - GRANDI OPERE

Art. 19 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.
2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata, o eventualmente negata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa.
3. Per la proroga ed il posticipo di inizio dei lavori, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

1. I parametri di misura riportati nelle successive tabelle 1 e 2 sono rilevati ad 1 metro di distanza dalla facciata degli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Tale parametro è da ritenersi rispettato qualora il limite risulti superato non più di due volte nel corso della misura (di durata almeno pari a 10 minuti), che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D.M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata al Corpo di Polizia Locale con l'assistenza di ARPA o di altro Consulente, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Locale, mentre ARPA o altro Consulente avente la qualifica di T.C.A. ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.
4. La Ditta che ha richiesto deroga al superamento dei limiti già derogati riportati nel presente regolamento, è tenuta a far verificare da un tecnico competente in acustica ambientale che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione di impatto acustico allegata alla richiesta di deroga e alle eventuali prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 21 — SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o ai provvedimenti emessi dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 20.000 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. 447/1995, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.



Art. 22 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.



TITOLO V – LIMITI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Tabella 1A – Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Area	Località	Descrizione	Numero massimo di giornate per sito*	Classe acustica
1	Fasana	Manifestazioni varie	20	III
2	Ca' Emo	Fiera Madonna del Carmine	20	III
3	Ca' Emo	Fiera Madonna del Carmine	20	II - III
4	Valliera	Fiera e Stand Gastronomico San Rocco	20	II
5	Baricetta	Manifestazioni varie	20	II
6	Baricetta	Stand Gastronomico - Orchestra	20	II
7	Baricetta	Luna Park	20	II
8	Adria	Manifestazione estiva	20	IV
9	Adria	Manifestazioni varie	20	III-IV
10	Adria	Mercato	52	III-IV
		Manifestazioni Adria d'Estate	20	III
11	Adria	Manifestazioni varie	20	III
12	Adria	Bancherelle	20	IV
		Manifestazioni varie	20	IV
13	Adria	Manifestazione Adria d'Estate	20	III-IV
14	Adria	Mercato	52	III - IV
15	Adria	Luna Park	20	III
16	Adria	Adria d'Estate	20	IV
17	Adria	Fieradria	20	III-IV
18	Bottrighe	Manifestazioni varie	20	II
19	Bottrighe	Manifestazioni varie	20	III
20	Bottrighe	Manifestazioni	20	III
		Mercato settimanale	52	III
21	Bellombra	Luna Park Fiera Santa Eurosia	20	II
22	Bellombra	Complesso e Stand Gastronomico Fiera Santa Eurosia	20	II
23	Bellombra	Manifestazioni fiera Santa Eurosia	20	II
24	Cavanella Po	Manifestazioni varie	20	III

*Nota: Per "sito" è da intendersi l'intera area destinata a spettacolo a carattere temporaneo



Comune di Adria
Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee
(rev. 2.1 del 21/11/2022)

Tabella 1B – Limiti su aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Affluenza	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
afflusso atteso > 1000 persone	65	70	102	24.00
afflusso atteso < 1000 persone	60	65	102	24.00 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

Tabella 2 – Manifestazioni su altre aree

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata ⁽¹⁾	N. Max Giorni per sito	Limite in facciata LAeq - dBA	Limite in facciata LAS - dBA	Limite orari	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	>1000	6h	3 (non consecutivi)	65	70	24:00	102
Concerti e manifestazioni all'aperto	<1000	6h	6 (non consecutivi)	60	65	24:00	102
Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	15 (non più di 3 consecutivi)	60	65	24:00	102
Manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (P.E., ecc...) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	<200	4h	20 (non più di 3 consecutivi)	60	65	23:30	102
Concerti e/o manifestazioni al chiuso presso edifici non adiacenti ad altri edifici	>1000	5h	10 (non più di 3 consecutivi)	60	65	24:00	102
Concerti e/o manifestazioni al chiuso presso edifici non adiacenti ad altri edifici	<1000	5h	20 (non più di 3 consecutivi)	55	60	24:00	102
Manifestazioni al chiuso a supporto di altre attività (P.E., ecc...) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora ⁽²⁾	<200	4h	20 (non più di 3 consecutivi)	55	60	23:30	102

nota 1: la durata comprende l'eventuale check sound pomeridiano

nota 2: oltre ai limiti riportati in tabella, deve anche essere garantito un livello sonoro $L_{aeq} < 40$ dBA, valutato o misurato in un intervallo temporale di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente più disturbato.

ALLEGATO 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **CHE RISPETTANO durata temporale, orari e valori limite**
di cui al presente regolamento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio lavori; 30 giorni se in prossimità di ricettori sensibili)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Adria**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____ email _____

con sede legale in _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____ Tel. _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzato in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/1999.

È CONSAPEVOLE CHE

l'autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se entro la data di inizio lavori non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.

A tal fine DICHIARA DI RISPETTARE la durata temporale massima indicata all'art. 2 e gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega la seguente documentazione:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora o livello sonoro a distanza nota e ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito; si precisa che si intende per "sito" un'area del territorio comunale nella quale trovano luogo attività rumorose a carattere temporaneo in modo singolo o plurimo; la descrizione di "sito" è quindi relativa ad un'area e non alla singola attività o alla singola manifestazione).

Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite $L_{Aeq} = 60 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) per lo svolgimento di attività o lavorazioni rumorose, venga data informazione alle persone potenzialmente disturbate con un anticipo di almeno 7 giorni, in merito ai tempi e ai modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **CHE NON RISPETTANO durata temporale e/o orari e/o valori limite**
di cui al presente regolamento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Adria**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____ email _____

con sede legale in _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____ Tel. _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzato in via _____ n _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

CHIEDE

l'autorizzazione al superamento dei limiti definiti dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/1999.

A tal fine DICHIARA DI NON ESSERE IN GRADO DI RISPETTARE:

la durata massima di 180 giorni;

i limiti di orario;

i limiti di rumorosità;

indicati all'art. 2 e all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti, per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini; in caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- 4) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- 5) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito; si precisa che si intende per "sito" un'area del territorio comunale nella quale trovano luogo attività rumorose a carattere temporaneo in modo singolo o plurimo; la descrizione di "sito" è quindi relativa ad un'area e non alla singola attività o alla singola manifestazione).

Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) per lo svolgimento di attività o lavorazioni rumorose, venga data informazione alle persone potenzialmente disturbate con un anticipo di almeno 7 giorni, in merito ai tempi e ai modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **CHE RISPETTANO numero di date, orari e valori limite**
di cui alle tabelle 1 e 2 del presente regolamento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Adria**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della _____ email _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____ Tel. _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n. _____

per le seguenti date: _____

(massimo 10 date per le fiere paesane e massimo 5 date per le altre manifestazioni)

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

CHIEDE

**l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di classificazione
acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/1999.**

A tal fine dichiara di rispettare gli orari e i valori limite indicati:

alla tabella 1B alla tabella 2

del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, potenza sonora o livelli sonori previsti ad una determinata distanza, tempi di utilizzo previsti, distanza dai ricettori e ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **CHE NON RISPETTANO numero di date e/o orari e/o valori limite** di cui alle tabelle 1 e 2 del Regolamento Comunale

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 45 giorni prima della data di inizio)

**Al sig. Sindaco
del Comune di Adria**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della _____ email _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____ Tel. _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n _____

per le seguenti date: _____

(massimo 10 date per le fiere paesane e massimo 5 date per le altre manifestazioni)

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/1999, l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale e dei limiti definiti dal Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

A tal fine dichiara di non essere in grado di rispettare:

gli orari

i valori limite

il numero massimo di date

indicati:

alla tabella 1B

alla tabella 2

del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del contenimento dell'inquinamento acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il Tecnico competente in acustica è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

ALLEGATO 5

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **CHE RISPETTANO** i limiti definiti
dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale

COMUNICAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori; 30 giorni se in prossimità di ricettori sensibili)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Adria**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____ email _____

con sede legale in _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____ Tel. _____

COMUNICA

l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzato in via _____ n _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

DICHIARA INOLTRE

che le emissioni sonore derivanti da tale attività risulteranno conformi ai limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e del Regolamento comunale per le attività rumorose temporanee.

Allega la seguente documentazione:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi vicini utilizzati da persone o comunità.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 6

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni temporanee **CHE RISPETTANO i limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale**

COMUNICAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(da presentare almeno 15 giorni prima della data di inizio)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Adria**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della _____ email _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____ Tel. _____

COMUNICA

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n. _____

per le seguenti date: _____

(massimo 10 date)

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA INOLTRE

che le emissioni sonore derivanti da tale attività risulteranno conformi ai limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e del Regolamento comunale per le attività rumorose temporanee.

Allega la seguente documentazione:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi vicini utilizzati da persone o comunità.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)